

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 3 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo'	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).
Finito di stampare nel mese di ottobre del 2020.

Cristina Gazzetta

DOPO LE PRIMAVERE ARABE: PARLAMENTI E PARLAMENTARISMO NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DELL'AFRICA DEL NORD*

«Gli specialisti di diritto pubblico e della scienza politica si accorderanno su cosa intendere per Parlamentarismo? Ne dubitiamo» (B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, *L'échec du parlementarisme «rationnalisé»*, in *Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle*, 1954, p. 97 ss., trad. it. ID., *Il fallimento del parlamentarismo «razionalizzato»*, in ID., *Comparazioni teoriche e razionalizzazioni costituzionali*, Lecce, 2009, p. 203 ss.)

SOMMARIO: Alcune premesse. 1. I Parlamenti nelle Costituzioni dei Paesi del Nord Africa: Egitto, Tunisia e Marocco. – 2. Il parlamentarismo: alcune precisazioni. – 3. Parlamenti senza parlamentarismo? – 4. In conclusione.

Alcune premesse

Il 17 dicembre 2010 nella città di Sidi Bouzid, in Tunisia, Mohamed Bouazizi, un venditore di frutta di quasi 26 anni, si diede fuoco per protestare contro l'umiliazione subita da parte di una donna-ufficiale della polizia, Fayda Hamdi, che gli avrebbe confiscato la merce poiché il giovane non aveva alcun permesso di vendita; non avendo il giovane ottenuto giustizia davanti ai superiori della donna poliziotto, ricorse a questo gesto estremo, morendo in ospedale, il 4 gennaio 2011, a causa delle gravi ferite conseguenti alle ustioni¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. E. JOUINI, *Tunisie 2011-2018: chronique d'une révolution*, in *Commentaire*, 2019, pp. 115-122.

Diverse centinaia di giovani hanno protestato davanti alla sede della polizia tunisina di Sidi Bouzid e le immagini dei manifestanti picchiati dalla polizia hanno cominciato a circolare attraverso i *social media*. Il 14 gennaio 2011 il governo tunisino è caduto e il presidente Zine El Abidine Ben Ali è fuggito in Arabia Saudita, dopo che Francia e Malta hanno rifiutato di offrirgli asilo politico².

Il gesto isolato del giovane tunisino ha creato un precedente inaspettato in tutta la regione³, accendendo il Nord Africa e il Medio Oriente⁴.

Da quel momento, ovunque nei Paesi dell'area nordafricana sono scoppiate proteste e rivolte⁵ che hanno generato mutamenti politici tanto significativi quanto differenti tra di loro⁶ e che, seppur considerati tutti parte di uno stesso movimento, definito *Primavera araba*, hanno dato vita a cambiamenti che vanno dalla semplice riforma costituzionale (Algeria) alla dissoluzione dell'ordine politico (Libia), al rinnovamento del si-

² Per un'attenta disamina delle Primavere arabe, dei successi e dei fallimenti di tali fenomeni, a partire dal caso tunisino, si rinvia a P.R. BADUEL, *Un temps insurrectionnel pas comme les autres: le chute de Ben Ali et les printemps arabes*, Paris, 2018.

³ Le manifestazioni violente, in cui circa 220 persone sono morte e migliaia sono rimaste ferite, hanno portato allo scioglimento della polizia politica tunisina, alla dissoluzione dell'ex partito al governo, al rilascio dei prigionieri politici e all'annuncio dell'elezione di una nuova Assemblée costituente; cfr. E. GELABERT, *Le Printemps arabe en perspective*, in *Cahiers de l'action*, 2013, pp. 11-17.

⁴ Sembra appena il caso di ricordare che secondo Francis Fukuyama, «È un fatto curioso, ma nelle situazioni rivoluzionarie è raro che a portare la gente a correre grossi rischi e a provocare il crollo dei governi siano quei grandi eventi che gli storici indicano come cause fondamentali: il più delle volte sono invece avvenimenti minori ed apparentemente casuali»; cfr. F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, 2003, p. 194.

⁵ Già Alexis de Tocqueville affermava che le rivoluzioni non scoppiano necessariamente a causa del peggioramento della situazione ma «d'infelicità accettata con pazienza, quando sembra inevitabile, diventa intollerabile una volta che nasce la possibilità di sradicarla»; cfr. A. DE TOCQUEVILLE, *L'ancien regime et la revolution*, Paris, 1866, apud M. DOGAN, D. PELASSY, p. 108.

⁶ *Ex multis*, vedi S. HAMID, *The Rise of Islamists, How Islamists Will Change Politics, and Vice Versa*, in *Foreign Affairs*, pp. 40-47; *Arab Society in Revolt: The West's Mediterranean Challenge*, eds. C. MERLINI, O. ROY, Washington, 2012, *passim*.

stema politico-istituzionale (Marocco) sino all'apertura di un nuovo ciclo costituzionale (Tunisia, Egitto): con la conseguenza che è parso più opportuno parlare di *Primavere*⁷.

I fenomeni politici delle *Primavere* hanno colto di sorpresa la maggior parte degli studiosi e degli analisti occidentali⁸, che dal punto di vista della cultura giuridica (ma non solo) europea sono stati spettatori della volontà di un nuovo assetto liberale e democratico-costituzionale dei pubblici poteri, che sembrerebbe essersi manifestata in assenza di uno spazio pubblico secolarizzato⁹; nella maggior parte dei casi, le *élites*

⁷ Cfr. C. SBAILÒ, *Diritto pubblico dell'islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Padova, 2015, pp. 43-120; per uno sguardo d'insieme su legami tra società civile e rivolte, *ex multis* si veda *Droit et mouvements sociaux: quelles interactions? Le cas des révoltes dans le monde arabe*, eds. F. SAHLI, A. EL OUAZZANI, A. PETERS, Toulouse, 2017.

⁸ Cfr. L. MARTINEZ, *Le printemps arabe, une surprise pour l'Europe*, in *Revue Projet*, 2011, pp. 5-12; Y.H. ZOUHIR, *Les révolutions du monde arabe: la fin du mythe de l'exception*, in *Maghreb – Machrek*, 2011, pp. 49-60.

⁹ Pare di un certo interesse sottolineare che dal punto di vista politico (e religioso) i testi del Corano e della Sunna contengono la legislazione universale per la realizzazione di quell'ordinamento normativo necessario al governo della *umma*, che secondo il Corano è la comunità dei fedeli, poiché «Nessuna legge o costituzione dello Stato potrà annullare la legge, la *Shari'ah*: potrà esservi solo se non contraria alla shari'a» (A. PREDIERI, *Shari'ah e Costituzione*, Roma-Bari, 2006, p. 85); con la conseguenza che, secondo i giuristi islamici, la religione rappresenta «il sistema divino che conduce colui che lo segue sulla retta via alla virtù, in questa vita. E alla salvezza, nell'altra» (Y. QASIM, *Mabadi' al-fiqh al-islami*, Il Cairo, 1983, p. 20 ss.). Lo spazio pubblico è dunque religione e società e la *Shari'ah* ne segna l'espansione. Da questo punto di vista la legittimazione sciaraitica dello spazio pubblico rappresenta un elemento fondamentale nei processi di modernizzazione dei Paesi islamici dell'area mediterranea (e nella costruzione dei relativi moderni sistemi dei poteri pubblici, che secondo il punto di vista islamico rappresentano il naturale cammino in avanti della *Shari'ah*): l'Egitto (cfr. artt. 2, 9, 11, 12 e 19 della Costituzione), l'Algeria (cfr. Preambolo e artt. 2 e 73 della Costituzione), la Tunisia (cfr. art. 38 della Costituzione) e il Marocco (cfr. Preambolo e art. 6 della Costituzione); cfr. C. SBAILÒ, *Legge rivelata e sfera pubblica / Siyàsa Shar'iyya Attualità della "polarità" islamica*, in *forumcostituzionale.it*, 15 novembre 2012). Appare dunque così la 'duplicità' del ruolo che la religione islamica può assumere dal punto di vista politico: essa «può costituire un fattore di conservatorismo nelle mani dei governanti, che spesso l'hanno utilizzata come strumento per legittimare il loro potere e preservare lo *status quo*, ma può costituire anche un fattore di progresso e di opposizione nelle mani della

militari sono state, assieme ad una parte significativa dell'opinione pubblica, attrici indiscusse della cosiddetta riespansione del «principio ordinatore islamico»¹⁰. Tale principio contrappone al paradigma statale-individualistico della cultura politica occidentale quello tipicamente islamico olistico-comunitaristico¹¹, portando, ad esempio, alla convinzione che la conquista di alcuni diritti fondamentali (come, ad esempio, il pluralismo politico o la trasparenza nelle operazioni elettorali) debba passare attraverso una seppur parziale desecolarizzazione dello spazio pubblico¹², seppur le nuove Costituzioni post-rivoluzionarie dei Paesi dell'Africa del Nord sembrino riconoscere la preminenza dell'identità arabo-musulmana in quanto identità culturale della nazione e, in alcuni casi, anche dello Stato¹³.

Si pensi, ad esempio, alla Costituzione della Tunisia¹⁴, la quale all'art. 1, afferma che «La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime. Il n'est pas permis d'a-

popolazione; infatti, dal momento che la religione non è monopolio dei governanti, l'Islam può essere invocato anche dai governati, che spesso ne hanno fatto un veicolo della loro protesta» (L. MEZZETTI, *I regimi costituzionali dei paesi islamici fra tradizione e innovazione*, in *Islam, democrazia e diritti*, a cura di J.O. FROSINI, L. PEGORARO, Bologna, 2007, pp. 49-50).

¹⁰ Cfr. C. SBAILÒ, *La riespansione del principio ordinatore islamico: riflessioni di metodo comparatistico e di dottrina costituzionale sulla "primavera araba"*, in *DPCE*, 2012, III, p. 811 ss.

¹¹ Con la conseguenza che la nascita dello spazio pubblico appare nell'Islam un dono di Dio (e pertanto lo Stato non appare quale conseguenza dell'evoluzione storica dei rapporti tra autorità e libertà) e il limite al potere politico si ritrova nella volontà di Dio, vale a dire nell'interesse della *umma*; cfr. M. OLIVIERO, *Il Costituzionalismo dei Paesi Arabi. Le Costituzioni del Maghreb*, Milano, 2003, p. 7, n. 11; F. CASTRO, *Diritto musulmano e dei paesi islamici*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. VI, Torino, 1990.

¹² Cfr. A.G.E. SABET, *Islam and the Political Theory, Governance and International Relations*, London, 2008.

¹³ Cfr. A. AMOR, *La place de l'Islam dans les constitutions des États arabes, modèle théorique et réalité juridique*, in *Islam et droits de l'homme*, dir. G. CONAC, A. AMOR, Paris, 1994, p. 20; N. BERNARD-MAUGIRON, *Les réformes constitutionnelles dans les pays arabes en transition*, Paris, 2013, p. 54.

¹⁴ Cfr. C. ZANGHÌ, *Diritto internazionale e diritti umani nella recente Costituzione della Tunisia*, in *OIDU*, 2014, 2, pp. 1-15.

mender cet article»; secondo l'art. 2, «La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit»; il Preambolo della Costituzione del Marocco fa riferimento allo Stato in quanto «État musulman souverain», la cui «unité» risulta costruita grazie alla «convergence de ses composantes arabo-islamique» e «l'Islam est la religion de l'État» (art. 3).

Nella costruzione della sfera (gius)pubblicistica nell'ambito delle garanzie del *Rule of Law* all'interno dell'Islam, il richiamo all'identità musulmana della nazione e dello Stato, nelle Costituzioni, necessita di alcune precisazioni, poiché sembrerebbe imporre il rifiuto del principio di laicità e l'impossibilità di operare una separazione netta tra politica e religione¹⁵. Qui lo spazio pubblico appare definito dall'espressione *al-ahkam al-sultaniyya*, le regole del Sultano, conosciute come *siyasa shar'iyya*, ovvero la *Shari'ah* che detta le regole alla politica (o la politica sciaraiticamente orientata, fondata sulla Rivelazione); la dimensione giuspubblicistica islamica vede nell'interpretazione della legge la garanzia dell'integrità della *umma*, in base alla ricerca dell'*istislàh*¹⁶, il bene pubblico, poiché la legge divina rappresenta «uno sforzo di razionalizzare un mondo nel quale il Profeta Muhammad trovò il caos»¹⁷. Pertanto, considerato il Califfato come massima

¹⁵ Cfr. K. ABOU EL FADL, *Rebellion and violence in Islamic Law*, Cambridge, 2002.

¹⁶ *L'istislàh* è considerato il principio del pubblico interesse ed è considerato come una fonte che integra il metodo dell'*istihsàn*, ossia della ricerca della soluzione migliore e della migliore opinione personale, fondata sulla tradizione; è un principio che ha incontrato diverse resistenze da parte di dotti giuristi islamici, che rinvenivano nel principio dell'interesse generale una minaccia alla rigidità del sistema delle fonti, fondato sulla predominanza del Corano e della Sunna; tale principio però ha continuato ad essere considerato valido grazie all'*ijmà*, il consenso dei dotti; cfr. W. HALLAQ, *A history of Islamic legal theories: an introduction to Sunnī u ūl al-fiqh* §, New York, 1997; ID., *An introduction to Islamic law*, Cambridge, UK, New York, 2009; ID., *Shari'a: theory, practice, transformations*, Cambridge, UK, New York, 2009; ID., *The origins and evolution of Islamic law*, Cambridge, UK, New York, 2005; J.L. ESPOSITO, *Islam: The Straight Path*, 1988¹, 2004³, p. 84 ss.

¹⁷ Cfr. M. KHADDURI, *Nature and Sources of Islamic Law*, in *Geo. Wash. L. Rev.*, 1953-1954, pp. 1-23.

espressione dell'organizzazione islamica dello spazio pubblico¹⁸, esso si configura come un contratto tra la *umma* e il Califfo, quale rappresentante di Dio in terra e capo del potere esecutivo; il Califfo può essere scelto dalla comunità, può essere designato dal suo predecessore o ancora può acquisire di fatto il potere, poiché il contratto rimane valido, a prescindere dal modo in cui è stato conquistato il potere, se il Califfo osserva e fa osservare la legge contenuta nella Rivelazione e nella tradizione, protegge la vita ed i beni dei musulmani, amministra la giustizia (attraverso i *qadi*, i giudici), difende il territorio con l'esercito ed amministra i beni pubblici con equità e oculatezza. La *umma*, a sua volta, deve obbedire al Califfo e supportarne l'impegno. I testi del Corano e della Sunna rappresentano la legislazione universale per il compimento dell'ordinamento normativo della *umma*¹⁹. La *Shari'ah* rappresenta così la strada per l'espansione dello spazio pubblico e la legittimità del sistema dei pubblici poteri è data dal collegamento tra religione e società, poiché la religione incarna la via che conduce colui che la segue sulla retta virtù, in questa vita, e alla salvezza, nell'altra.

1. *I Parlamenti nelle Costituzioni dei Paesi del Nord Africa: Egitto, Tunisia e Marocco*

A partire dalla rivolta tunisina, i mutamenti politici dell'area nordafricana²⁰ appaiono tanto significativi quanto diversi tra loro²¹ e non sempre hanno portato a cambiamenti positivi, in termini di stabilità geopolitica e di sicurezza per la popolazione: seppur certamente abbiano innescato un processo di rinnovamento costituzionale che trova le sue origini in diver-

¹⁸ Cfr. C. SBAILÒ, *Legge rivelata e sfera pubblica / Siyàsa Shar'iyya Attualità della "polarità" islamica*, cit.

¹⁹ Cfr. A. PREDIERI, *Shari'ah e Costituzione*, cit., p. 85.

²⁰ Cfr. H. HAQQANI, A. STEPAN, J. LINZ, *Islamists and the "Arab Spring"*, in *Journal of Democracy*, April 2013, 2, pp. 14-30.

²¹ Cfr. A. BASBOUS, *Le tsunami arabe*, Fayard, 2011.

si fattori, quali la concezione e la pratica, tipicamente islamici, del potere, così come nel limitato riconoscimento dei diritti fondamentali²². Occorre qui ricordare che anche la questione sociale²³ ed economica ha giocato un ruolo importante, poiché già nel periodo pre-rivoluzionario (come del resto anche oggi) presentava fattori di malcontento: si pensi, ad esempio, all'alto tasso di disoccupazione, alle alte percentuali di popolazioni che vivevano e vivono tutt'ora sotto la soglia di povertà, o ancora alla bassissima percentuale di scolarizzati²⁴.

Le nuove Costituzioni post-rivoluzionarie dei Paesi dell'Africa del Nord²⁵ sono accomunate dalla volontà dei costituenti di ricercare un equilibrio minimo tra i poteri, al fine di permettere un loro controllo ed un loro bilanciamento, costituendo al tempo stesso la garanzia contro l'eventuale concentrazione del potere stesso nelle mani di un solo organo, legisla-

²² Per un'ampia disamina sul tema si rinvia a M. AMIN AL-MIDANI, *Introduction à l'Islam et les droits de l'homme*, Sarrebruck, 2017. Appare interessante, da questo punto di vista, la lettura della Costituzione egiziana del 2012, redatta da un'Assemblea costituente di maggioranza islamico-popolare (abrogata poi nel 2013 da una giunta militare): affermando le libertà fondamentali e le libertà sociali, ne fornisce una ricostruzione su base coranica, attraverso una definizione della libertà come diritto, ma al tempo stesso come «principe divin établi par le Créateur» poiché «Dieu a créé l'homme libre et lui a donné le plus haut niveau de sophistication, d'intelligence et de sagesse» (*Préambule*, § 4); cfr. S. BEN SAAD, *D'ici et d'ailleurs: constitutionnalisme et identité(s) dans les transitions constitutionnelles en Afrique du Nord*, in <https://www.jus.uio.no/english/research/.../w11-saad.pdf>, 2014; N. ELMOUNNI, *Les constitutions du «printemps arabe» et les tensions interprétatives*, in <https://www.jus.uio.no/english/...and.../w11-elmounni.pdf>, 2014, pp. 1-15.

²³ Cfr. F. SAHLI, *Droit et mouvements sociaux, quelles interactions? Le cas des révoltes dans le monde arabe*, Toulouse, 2017.

²⁴ La società civile appare quale contropotere dinamico, che grazie alle nuove tecnologie assiste alla circolazione delle sue idee e delle sue rivendicazioni e il cui ruolo si manifesta (in Africa) nelle fasi di transizione e di consolidamento democratico; cfr. G.P. LESSENE, *La société civile, en tant que contre-pouvoir*, in R. BEN ACHOUR, *Constitutions et contre-pouvoirs*, Tunis, 2015, pp. 101-119.

²⁵ *Ex multis*, vedi S. HAMID, *The Rise of Islamists, How Islamists Will Change Politics, and Vice Versa*, in *Foreign Affairs*, pp. 40-47; *Arab Society in Revolt: The West's Mediterranean Challenge*, eds. C. MERLINI, O. ROY, Washington, 2012, *passim*; R. BEN ACHOUR, *La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2014, 4, pp. 783-801.

tivo o esecutivo, poiché «pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir»²⁶, seppur sia da notare che effettivamente il ruolo del potere esecutivo, in particolare del Capo dello Stato, resti tutt'ora preponderante²⁷.

Se poi il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali appaiono oggi tra gli elementi utili ai fini della garanzia della democraticità di un ordinamento giuridico, occorre precisare che la spinta verso il rinnovamento costituzionale²⁸ che ha fatto seguito alle Primavere arabe si è fatta portavoce della necessità di una loro cristallizzazione all'interno dei nuovi testi costituzionali²⁹, anche sulla base delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, seppur ancora in presenza di numerosi limiti, giuridici e pratici³⁰.

In particolare le disposizioni delle nuove Costituzioni di Marocco, Egitto e Tunisia appaiono concordi nel riconoscere al Parlamento un ruolo preminente nella funzione legislativa, attraverso una riduzione, se non addirittura una soppres-

²⁶ C. DE MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, livre XI, chap. VI.

²⁷ N. BERNOUSSI, *La Constitution marocaine du 29 juillet 2011: entre continuité et rupture*, in *Revue du Droit Public et de la science politique en France et à l'étranger*, 2012 3, pp. 663-685; M. KRAIEM DRIDI, *Le Chef de l'Etat dan la nouvelle Constitution tunisienne*, in *Les nouvelles Constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Egypte*, dir. R. BEN ACHOUR, Tunis, 2015, pp. 97-105; N. BERNARD-MAUGIRON, *La Constitution égyptienne de 2014: quelle réforme constitutionnelle pour l'Égypte?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2015, 3, pp. 515-538.

²⁸ Cfr. F. MOUSSA, *La transition démocratique à la lumière des expériences comparées*, ed. FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES DE TUNIS, Tunis, 2012.

²⁹ Cfr. *Constitutionalism, Human Rights, and Islam after the Arab Spring*, eds. R. GROTE, T.J. RÖDER, New York, 2016.

³⁰ Cfr. R. KHERAD, *Quelques observations sur la place des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions tunisienne et égyptienne*; M. BOUMÉDIE-NE, *Révolutions arabes et renouveau constitutionnel: une démocratisation inachevée*; O. BENDOUROU, *Les droits de l'homme dans la constitution marocaine de 2011: débats autour de certains droits et libertés*; S. KADDOUR, *La gouvernance des Droits de l'homme en Tunisie postrévolutionnaire: état des lieux, difficultés et opportunités*, tutti in *Dossier thématique: Révolutions et droits de l'Homme (II). Aspects politiques: le cas des révolutions arabes et moyen-orientales I. Approches thématiques et transversales*, in *La Revue des droits de l'homme*, 2014.

sione, delle ipotesi di ricorso agli strumenti di democrazia diretta e attraverso un diretto controllo sull'Esecutivo, tramite la scelta (obbligata) del Primo ministro all'interno del partito che abbia conseguito la maggioranza nelle elezioni politiche (art. 89 Cost.ne Tunisia; art. 47 Cost.ne Marocco; art. 146 Cost.ne Egitto).

Nell'esprimere chiaramente la volontà di affermare la primazia del Parlamento, le tre Costituzioni sembrano metterne in discussione, in tutto o in parte, la sua struttura bicamerale, poiché in Marocco la *Chambre des Conseillers* ha perso una significativa parte del suo potere legislativo (art. 84 comma 2 Cost.ne), mentre i costituenti tunisini hanno addirittura abolito la seconda Camera e l'Egitto solo con la recentissima riforma costituzionale del 2019 ha previsto, *inter alia*, la creazione di un Senato³¹, con l'intenzione di riportare il Paese ad un sistema bicamerale (oltre però alla previsione del rafforzamento dei poteri del Presidente della Repubblica, al quale è pure riconosciuto il diritto alla nomina di cento membri del Senato).

Data per certa la singolarità di ciascuna esperienza costituzionale e l'impossibilità di uniformare il Marocco di Mohamed VI, la Tunisia di Ben Ali e l'Egitto di Mubarak, si possono altresì ravvisare alcune similitudini all'interno delle Costituzioni adottate, quantomeno in relazione ai meccanismi istituzionali che sono alla base del funzionamento del Governo, al fine di verificare altresì il rapporto di questo con il Parlamento.

Dal punto di vista della metodologia del diritto comparato, l'esercizio che si intende svolgere assume come modello di ri-

³¹ Il Senato, una volta eletto, potrà avanzare proposte volte a promuovere la democrazia e la pace sociale nel Paese, così come il mantenimento dei valori e delle libertà nella società. Il Senato potrà poi esprimere il proprio parere su eventuali emendamenti costituzionali, bozze di progetti per lo sviluppo sociale ed economico e accordi di pace e di alleanza. Il Presidente potrà chiederne il parere su questioni relative alla politica generale dello Stato e sulla politica estera del Paese. Proprio nelle giornate dell'11 e 12 agosto 2020 si sono svolte le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Senato; cfr. G. TREOSI, *Egitto al voto per la prima elezione del nuovo Senato*, in <https://www.europeanaffairs.it/blog/2020/08/14/egitto-al-voto-per-la-prima-elezione-del-nuovo-senato/>.

ferimento teorico del parlamentarismo il ‘sistema di Westminster’; definito il modello secondo le categorie correnti, si intende esaminare se e in che misura esso trova riscontro negli ordinamenti in esame.

La lettura delle tre Costituzioni, infatti, permette di riconoscere il Parlamento tra i soggetti beneficiari delle rivoluzioni che hanno preso forma dalle Primavere arabe.

Con riguardo alla Costituzione del Marocco del 2011³², è stato notato che «jamais le régime marocain n’avait été aussi loin dans sa quête d’un régime parlementaire comparable à ceux établis sur le vieux continent»³³. Tale affermazione sembra possa pure facilmente riferirsi alla Costituzione tunisina e alla Costituzione egiziana, entrambe del 2014: in tutti i casi si può osservare un aumento del potere del Parlamento, seppur in assenza di una contemporanea instaurazione di quello che, dalla dottrina, viene definito *regime parlementaire*³⁴.

Si può ben affermare che il nuovo ruolo del Parlamento trovi la sua maggiore esplicazione soprattutto in due ambiti: legislativo, in cui esso si è visto riconoscere un «quasi-monopole»³⁵, a tutto svantaggio dell’iniziativa popolare³⁶, che parrebbe diminuita, attraverso la compressione degli istituti e delle procedure di democrazia diretta (e ciò allo scopo di impedire eventuali derive in senso plebiscitario); e nel rapporto

³² A. TOURABI, L. ZAKI, *Maroc: une révolution royale?*, in *Mouvements*, 2011, p. 99.

³³ Cfr. D. MELLONI, *La Constitution marocaine de 2011: une mutation des ordres politique et juridique marocains*, in *Pouvoirs*, 2013, 2, pp. 5-17.

³⁴ «Si l’on définit le régime parlementaire comme un système de collaboration des pouvoirs où le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement, on doit reconnaître que tel est bien le cas des Constitutions marocaine, tunisienne et égyptienne»; cfr. F. ROUVILLOIS, *Le Parlementarisme bien tempéré (Les parlements dans les Constitutions issues des printemps arabes)*, in *L’ENA/Hors les murs*, 2015, pp. 25-26.

³⁵ Cfr. F. ROUVILLOIS, *op. cit.*

³⁶ In particolare, nella nuova Costituzione del Marocco non è previsto il referendum legislativo, che era invece disciplinato dalla Costituzione del 1996 (art. 69) e la Costituzione tunisina afferma che il potere legislativo è esercitato dall’Assemblea dei rappresentanti e attraverso il referendum, quest’ultima ipotesi solo eccezionale e limitata alle leggi che riguardino l’approvazione di trattati o relative ai diritti dell’uomo (art. 82).

con l'Esecutivo, al fine di controllare quest'ultimo mediante la previsione di un legame molto stretto tra i due organi³⁷.

Infatti, secondo l'art. 89 comma 2 della Costituzione tunisina e l'art. 47 comma 1 della Costituzione del Marocco, il capo del Governo è scelto obbligatoriamente all'interno del partito che risulti vincitore delle ultime consultazioni elettorali, con la conseguenza che risulta limitata la libertà (o meglio, l'arbitrarietà) del Capo dello Stato nella scelta del Premier e il legame tra Governo e Assemblea legislativa assume così valore costituzionale (in Tunisia, se il Governo non ottiene la fiducia dell'*Assemblée des Représentants du Peuple*, il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento, con conseguente nuova convocazione di elezioni legislative); in Egitto, la Costituzione, all'art. 146 comma 1, prevede che qualora il Primo ministro, designato dal Presidente, non ottenga la fiducia dell'Assemblea legislativa, il Capo dello Stato deve necessariamente nominare un nuovo capo del Governo, proposto dalla coalizione di maggioranza che siede nella *Chambre des Représentants* e che può essere sciolta dal Capo dello Stato qualora il nuovo Governo non ottenga da essa la fiducia.

Il Parlamento appare strettamente legato al Governo, non solo attraverso l'ipotesi di obbligo di dimissioni di quest'ultimo dinnanzi ad una mozione di censura, ma, nelle Repubbliche di Tunisia ed Egitto, anche attraverso il potere di decidere o di proporre la destituzione del capo del Governo.

Coma già accennato in precedenza, nei tre Stati oggetto di indagine la struttura bicamerale appare messa fortemente in discussione. In Marocco, dove sino alla Primavera araba esisteva un sistema bicamerale relativamente equilibrato, la nuova Costituzione prevede una struttura bicamerale di tipo non paritario, poiché la *Chambre des Conseillers* (che mantiene il suo *status* di rappresentante delle autorità locali, dei sindacati e delle organizzazioni professionali) ha perso una significativa parte della potestà legislativa (art. 84 comma 2) e, integralmente, il potere di controllo sul Governo: tutto ciò a vantaggio dei poteri della *Chambre des Représentants*, secondo

³⁷ Cfr. F. ROUVILLOIS, *op. cit.*

quello che è stato definito «un blocage pour le développement de la démocratie» e la conseguente instaurazione di un regime (apparentemente) semipresidenziale³⁸.

Il vecchio sistema di navetta e conciliazione tra le due Assemblies è stato sostituito da un semplice obbligo di lettura dei testi da parte di ciascuna delle due *Chambres*, al termine della quale la *Chambre des Représentants* ha il potere di adottare tutti i progetti o le proposte di legge che sono stati presentati: con la conseguenza che le prerogative del Parlamento appaiono rafforzate, seppur in presenza di strumenti di razionalizzazione messi a disposizione del Governo (controllo quasi completo dell'ordine del giorno, voto bloccato, impegno di responsabilità sul voto di un testo di legge). Infine, c'è un profondo cambiamento nello *status* dei parlamentari. La nuova Costituzione (art. 60) concede, per la prima volta, uno '*status*' all'opposizione, garantendo l'accesso ai *media* ufficiali, il beneficio del finanziamento pubblico, l'effettiva partecipazione alla procedura legislativa, la presidenza della commissione legislativa della Camera dei Rappresentanti, la facoltà di presentare proposte di legge all'ordine del giorno delle due Camere e il controllo del Governo (abbassamento della soglia di ammissibilità delle mozioni di censura). Allo stesso modo, il nuovo art. 61 mette fine al «*nomadisme parlementaire*» che in precedenza era consistito, per gli eletti, nella possibilità di migrare da un partito o da un gruppo parlamentare all'altro, durante il mandato, secondo mere opportunità politiche e a dispetto degli impegni elettorali. Pare di un certo interesse che la Costituzione della Tunisia all'art. 60 affermi che la presidenza della commissione finanze e la funzione di relatore della commissione per gli affari esteri spettano all'opposizione, la quale ha il diritto di chiedere ogni anno la creazione di una commissione d'inchiesta, che ha il diritto di presiedere: attraverso il diritto di presiedere alcune commissioni parlamentari, l'opposizione viene così informata, almeno in parte, sull'attività del

³⁸ Cfr. A. BEN ABDALLAH, *Le bicaméralisme dans la Constitution marocaine de 2011*, in *La Constitution marocaine de 2011*, dir. CENTRE D'ÉTUDES INTERNATIONALES, Paris, 2012, p. 120.

Governo, sul quale esercita, almeno parzialmente, un certo controllo, soprattutto attraverso la commissione d'inchiesta.

In Marocco, l'opposizione è associata, attraverso la discussione delle sue proposte, alla funzione legislativa, con la conseguenza che essa può presentare un disegno di legge alternativo a quello della maggioranza.

Il contrasto tra i diritti dell'opposizione garantiti dalla Costituzione e quelli il cui esercizio spetta ad una minoranza di parlamentari, a cui sono riconosciuti diritti individuali che non possono essere esercitati collettivamente, appare chiaramente nel diritto di proporre la verifica della costituzionalità delle leggi. Secondo l'art. 117 della Costituzione della Tunisia, trenta membri del Parlamento hanno il diritto di presentare ricorso alla Corte costituzionale e, in Marocco, conformemente all'art. 132 della Costituzione, le leggi e gli accordi internazionali possono essere deferiti alla Corte costituzionale da un quinto della Camera dei rappresentanti o da quaranta membri della *Chambre des Conseillers*. In caso di revisione costituzionale è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi sia in Tunisia (art. 140 della Costituzione) sia in Marocco (artt. 173 e 174 della Costituzione). Per la nomina dei giudici costituzionali è richiesta la maggioranza dei tre quinti in Tunisia (art. 115 della Costituzione), ma solo due terzi in Marocco (art. 130 della Costituzione).

I diritti concessi alla minoranza possono essere invocati dall'opposizione parlamentare, ma secondo una logica distinta poiché, nel primo caso, sulla base di una logica negativa, consentono alla minoranza il diritto di esistere in una prospettiva di separazione dei poteri; mentre nel caso dell'opposizione parlamentare, in una logica completamente positiva, tali diritti favoriscono la realizzazione della politica di maggioranza, confermando, sotto certi aspetti, anche in Tunisia, così come in Marocco, che il riconoscimento dei diritti dell'opposizione parlamentare (costituzionale) è accompagnato dal riconoscimento dei suoi doveri³⁹.

³⁹ Cfr. D. MELLONI, *op. cit.*

In Egitto e in Tunisia le nuove Costituzioni aboliscono la *Chambre des Conseillers* (seppur, come già in precedenza accennato, l'Egitto l'abbia reintrodotta con la recentissima riforma costituzionale del 2019⁴⁰), che, nei regimi precedenti alle Primavere arabe, si presentava composta in parte da membri designati dal Presidente della Repubblica, scelti da questo in maniera del tutto arbitraria e personale, il quale poteva così esercitare una forte influenza sull'orientamento politico del Parlamento e sullo svolgimento dei lavori parlamentari.

In particolare la Costituzione del Marocco è la sola ad affermare esplicitamente il carattere parlamentare dello Stato (art. 1 comma 1), che trova conferma nel meccanismo di investitura del Governo, all'art. 88, in virtù del quale la fiducia non è più presunta (come invece affermava la Costituzione precedente), ma deve essere espressamente accordata dal Parlamento al Governo entrante.

In Tunisia, la questione della qualifica parlamentare del regime ha provocato un grande dibattito tra coloro che, da un lato, sostenevano come già nel 2002 il Presidente Ben Alì avesse istituito un regime parlamentare (quantomeno dal punto di vista strettamente teorico), in cui, però, la collaborazione tra i poteri dello Stato mascherava una totale subordinazione di questi al Capo dello Stato, e coloro che, dall'altro, erano promotori di un parlamentarismo autentico, con conseguente soppressione del suffragio universale diretto per l'elezione del Presidente della Repubblica. La Costituzione del 2014⁴¹ è frutto di tali incertezze, prevedendo al contempo un Presidente eletto direttamente dal popolo e un capo del Governo sostenuto dalla maggioranza parlamentare, proprio al fine di assicurare un certo equilibrio tra le istituzioni statali.

In Egitto la nuova Costituzione non ha operato una scelta radicale tra regime presidenziale (espressione dell'assetto costituzionale precedente all'ondata rivoluzionaria che ha portato alla Primavera araba) e regime parlamentare, il quale

⁴⁰ Si veda *supra*, nota 31.

⁴¹ Cfr. R. BEN ACHOUR, *La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2014, 4, pp. 783-801.

«suppose des partis forts et organisés et une nette détermination de la majorité et de l'opposition»⁴²: adottando un regime che potrebbe apparire semipresidenziale⁴³, seppur il Governo (il cui primo ministro è proposto dal partito o dalla coalizione di maggioranza in base all'art. 146 comma 1 Cost.ne) debba ottenere la fiducia iniziale della *Chambre des Représentants* entro trenta giorni dalla sua costituzione, e, altrimenti il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere quest'ultima e ad indire nuove elezioni entro sessanta giorni (art. 146 comma 2 Cost.ne), aparendo dunque tale meccanismo quale forma di parlamentarismo razionalizzato, in cui le norme giuridiche operano una razionalizzazione dei rapporti tra Governo e Parlamento e, in particolare, dettano regole sulla formazione del Governo, sul rapporto di fiducia e sullo scioglimento del Parlamento⁴⁴.

In tutti e tre i Paesi il ruolo del Parlamento, seppur le sue prerogative risultino ampliate rispetto a quelle del periodo precedente alle Primavere, appare limitato anzitutto da quei meccanismi tipici del parlamentarismo razionalizzato⁴⁵. In

⁴² *L'évolution constitutionnelle de l'Égypte, avec le texte de la Constitution de 2014*, dir. J.Y. DE CARA, C. SAINT-PROT, Paris, 2014.

⁴³ Secondo A. Rinella «in termini teorici, la forma di governo semipresidenziale presenta tre elementi costitutivi: l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica, che è capo dello Stato e capo dell'esecutivo; l'attribuzione al Presidente della Repubblica di importanti poteri e la sua indipendenza dal Parlamento in mancanza di un rapporto fiduciario; un Governo, guidato da un Primo ministro, che deve godere della fiducia del Parlamento. Essa combina i caratteri appartenenti a due diversi modelli di forma di governo: quella presidenziale, per l'elezione diretta del capo dello Stato; quella parlamentare, per il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento»; cfr. L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, p. 361.

⁴⁴ Il termine 'razionalizzazione' è utilizzato da B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, *Les nouvelles tendances du droit constitutionnel*, Paris, 1931, p. 14 ss.

⁴⁵ Sembra appena il caso di ricordare che «sotto il profilo dell'evoluzione storica, la forma di governo parlamentare presenta almeno tre fasi: quella del parlamentarismo classico, che si delinea nella seconda metà del XIX secolo sulla base di regole convenzionali e che dà luogo a due modelli: a prevalenza del Governo (Regno Unito) e a prevalenza del Parlamento (III Repubblica francese, 1875-1940). In particolare, quest'ultima esperienza, caratterizzata da una Assemblea parlamentare frammentata e da Governi instabili, ispi-

Tunisia, i costituenti, al fine di garantire l'equilibrio del nuovo regime, hanno previsto che la Costituzione, all'art. 62, dopo aver riservato al Governo l'iniziativa legislativa in ambito finanziario, disponga che «les projets de loi sont examinés en priorité», con la conseguenza che il Governo ha potere di influire sull'ordine del giorno dei lavori parlamentari; la Costituzione del Marocco⁴⁶, all'art. 82, afferma che «l'ordre du jour de chaque chambre est fixé par son bureau» e che esso «comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé».

Un secondo limite al potere parlamentare appare l'introduzione di un autentico meccanismo di controllo di costituzionalità delle leggi, espressione tipica del costituzionalismo moderno⁴⁷: le Costituzioni della Tunisia (art. 118) e del Marocco

ra la seconda fase del parlamentarismo che si sviluppa dopo la prima guerra mondiale in Europa. Le costituzioni di quest'epoca introducono è qui a quegli elementi destinati a razionalizzare la forma di governo parlamentare, vale a dire a rafforzare la stabilità e il buon funzionamento dell'esecutivo attraverso regole nuove sul rapporto di fiducia (mozione di sfiducia necessaria per le dimissioni del Governo). Dopo la seconda guerra mondiale si apre una terza fase caratterizzata dall'avvento di nuove costituzioni che, in forza del principio democratico, introducono regole e strumenti destinati a razionalizzare in modo più penetrante la forma di governo parlamentare (Francia 1946, Giappone 1946, Italia 1948, Repubblica federale tedesca 1949, Danimarca 1953; cui più oltre fecero seguito le costituzioni di Svezia 1975, Grecia 1975, Spagna 1978, Belgio 1994). Gli effetti di questo processo non sono tuttavia univoci. In estrema sintesi, le esperienze del parlamentarismo contemporaneo possono essere ricondotte a due principali modelli: il modello maggioritario e il modello non maggioritario o consensuale. [...] I tratti essenziali della forma di governo parlamentare sono dunque riconducibili al rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento: quest'ultimo, eletto direttamente dal popolo, è dotato di piena legittimazione democratica; il Governo è emanazione del Parlamento: la permanenza del rapporto di fiducia assicura la continuità dell'azione di governo; dove però questa venga meno, a seguito del voto di sfiducia del Parlamento, il Governo è tenuto a dimettersi»; A. RINELLA, *op. cit.*, pp. 355-356; sul ruolo di 'contropotere' che dovrebbe rivestire il Parlamento rispetto all'Esecutivo si rinvia a G. BOGNETTI, *La divisione dei poteri. Saggio di diritto comparato*, Milano, 2001.

⁴⁶ Cfr. T. ATMANE TLEMSANI, *L'action législative du Parlement à la lumière de la Constitution marocaine de 2011*, in *La Constitution marocaine 2011. Commentaires*, cur. M. TEROL, Oviedo, 2019.

⁴⁷ Intendiamo qui il Costituzionalismo come «dottrina di limitazione del potere» che, in contrapposizione «all'assolutismo affermatosi nei secoli pre-

(art. 129) hanno sostituito il precedente *Conseil constitutionnel* con la *Cour constitutionnelle*, sottolineando, anche nella scelta del nome del nuovo organo, la sua giurisdizionalizzazione e la sua indipendenza dall'Esecutivo. Funzione principale delle Corti appare quella di censurare eventuali derive parlamentari, attraverso un controllo di costituzionalità non esclusivamente *a priori*, ma anche *a posteriori*, seppur in via incidentale⁴⁸.

Infine, deve essere sottolineato che, nei regimi considerati, il Capo dello Stato appare, quanto meno da un punto di vista formale, dotato di legittimità almeno pari a quella del Parlamento, storica e tradizionale in Marocco⁴⁹, elettiva in Egitto⁵⁰ e in Tunisia⁵¹. Ciò pare costituire un limite ad eventuali ambizioni parlamentari che porterebbero alla rottura dell'equilibrio politico ed istituzionale dei nuovi regimi⁵².

Occorre altresì precisare che spesso il Capo dello Stato ha mantenuto, anche nelle Costituzioni successive alle Primavere, ampi poteri legislativi, seppur non come nel periodo pre-

cedenti negli stati nazionali europei», sosteneva con tenacia «la limitazione dell'assolutismo del sovrano e la conquista di un sistema di garanzie nei confronti del potere politico; cfr. G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, I, Padova, 2011⁸, p. 337.

⁴⁸ Bisogna comunque sottolineare che in Marocco il Presidente della *Cour constitutionnelle* e metà dei membri di questa sono di nomina presidenziale (diretta o indiretta) (art. 130, comma 1 Cost.ne); in Tunisia il Presidente della Repubblica, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo e il Consiglio superiore della magistratura nominano, ciascuno, quattro membri della Corte (art. 118 comma 2 Cost.ne); in Egitto l'Assemblea generale della Corte sceglie il Presidente di questa tra i tre vicepresidenti più anziani ed esso è nominato con decreto del Presidente della Repubblica (art. 193 comma 3 Cost.ne).

⁴⁹ Cfr. A. TOURABI, L. ZAKI, *Maroc: Une révolution royale?*, in *Mouvements*, 2011, p. 99; D. MELLONI, *Le nouvel ordre constitutionnel marocain: de la "monarchie gouvernante" à la "monarchie parlementaire" ?*, in *La Constitution marocaine de 2011*, dir. CENTRE D'ÉTUDES INTERNATIONALES, Paris, 2012.

⁵⁰ Cfr. N. BERNARD-MAUGIRON, *La Constitution égyptienne de 2014 est-elle révolutionnaire?*, in *Dossier thématique: Révolutions et droits de l'Homme (II). Aspects politiques: le cas des révolutions arabes et moyen-orientales I. Approches thématiques et transversales*, cit.

⁵¹ Cfr. M. KRAIEM DRIDI, *Le Chef de l'Etat dans la nouvelle Constitution tunisienne*, cit., pp. 97-105.

⁵² Cfr. M. BOUMÉDIENE, *Révolutions arabes et renouveau constitutionnel: une démocratisation inachevée*, cit.

cedente. Ad esempio, in Marocco il sovrano appare come un «roi acteur», anzitutto, attraverso la sua partecipazione all'esercizio del potere esecutivo, assumendone l'effettiva co-direzione, in particolare per quanto riguarda la composizione del Governo, potendo egli arbitrariamente deporre i ministri. Il re ha anche ampi poteri diplomatici e militari ed è comandante dei credenti; se la lettura incrociata dei nuovi artt. 41, 42 e 71 (che riservano alla legge la competenza delle materie che la Costituzione non attribuisce esplicitamente al re) sembra porre fine al monopolio del potere legislativo detenuto fino ad allora dal monarca stesso in materia religiosa (ad esempio, in materia di *status* personale), l'ambivalenza costituzionale che ne emerge sembra consacrare un potere legislativo condiviso tra il re e il Parlamento. In Marocco, invece, il sovrano può sottoporre a referendum qualsiasi progetto di revisione costituzionale, indipendentemente dalle proposte del Governo o di un eventuale controllo da parte del Parlamento, così come può altresì evitare il ricorso al referendum qualora il progetto possa ottenere un voto a maggioranza qualificata in Parlamento. Circa i poteri eccezionali in caso di emergenza, la nuova Costituzione marocchina, all'art. 59, conferma la loro titolarità al re senza prevedere che il Parlamento si riunisca durante lo stato di eccezione o che esso possa destituire il Sovrano in caso di abuso di detti poteri⁵³.

In Egitto, l'iniziativa legislativa spetta contemporaneamente non solo a ciascun parlamentare e al Governo, ma anche al Presidente (art. 122), che può porre il veto a un disegno di legge, superabile da una maggioranza di due terzi dei voti parlamentari. In base all'art. 154, il Presidente può dichiarare lo stato di emergenza e può emanare decreti con forza di legge

⁵³ Al riguardo, «pour reprendre la célèbre formule de Carl Schmitt, “est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle”. Dès lors, le nouvel ordre politique marocain n'est certainement pas l'expression aboutie d'une monarchie parlementaire, dans son acception européenne, c'est-à-dire moniste. Il ne saurait être davantage considéré comme la résurgence d'une monarchie gouvernante, dans sa conception hassanienne»; cfr. D. MELLONI, *La Constitution marocaine de 2011: une mutation des ordres politique et juridique marocains*, in *Pouvoirs*, cit., in particolare p. 11.

(art. 156); egli può altresì indire un referendum avente ad oggetto «les intérêts suprêmes du pays» (art. 157)⁵⁴.

Di un certo rilievo appare l'art. 99⁵⁵ della Costituzione tunisina, che riconosce al Presidente della Repubblica il potere di chiedere all'Assemblea dei rappresentanti del popolo il voto di fiducia sulla politica del Governo (per un massimo di due volte durante tutto il suo mandato); in caso di voto contrario, il Governo è obbligato alle dimissioni e il Presidente affiderà l'incarico di formare il nuovo Governo alla persona che riterrà più capace; nel caso in cui il nuovo Governo non si formi o non ottenga la fiducia da parte dell'Assemblea, questa può essere sciolta dal Presidente, il quale a sua volta deve dimettersi⁵⁶.

⁵⁴ «D'une certaine manière, les rédacteurs ont voulu corriger les défauts d'un régime "très parlementaire" (durée plus longue du mandat, possibilité de révoquer non seulement le gouvernement mais chaque ministre, motion de défiance contre le Président lui-même), en établissant de l'autre main un régime "très présidentiel" (veto des lois, dissolution, référendum, décrets-lois, état d'urgence, etc.). C'est comme si l'on avait voulu créer en même temps une Chambre de modèle "Ive République française" et un Président qui aurait eu à la fois les pouvoirs du Président français et du Président américain. Le risque de paralysie est élevé. La première victime du dispositif est le Premier ministre, qui devient encore moins important qu'un Premier ministre français, si c'est possible»; cfr. F. SUREAU, *Égypte: une constitution entre deux mondes*, in *Pouvoirs*, 2014, 2, pp. 151-167, in particolare p. 163.

⁵⁵ «Le Président de la République peut demander à l'Assemblée des représentants du peuple, deux fois au maximum durant tout le mandat présidentiel, le vote de confiance sur la poursuite de l'action du Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des représentants du peuple. Si l'Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d'y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum de trente jours, conformément aux paragraphes 1er, 5 et 6 de l'article 89. Si le Gouvernement n'est pas formé dans le délai prescrit ou s'il n'obtient pas la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et appeler à des élections législatives anticipées, dans un délai de quarante-cinq jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum. Si les deux fois, l'Assemblée renouvelle sa confiance au Gouvernement, le Président de la République est réputé démissionnaire».

⁵⁶ Cfr. M. RIAHI, *La constitution: élaboration et contenu*, in *Pouvoirs*, 2016, 1, pp. 31-53.

2. *Il parlamentarismo: alcune precisazioni*

Un'indagine che abbia ad oggetto il concetto di parlamentarismo non trova facile ed immediata soluzione. Nel 1934, René Capitant affermava che «il parlamentarismo altro non è che il governo da parte di ministri responsabili [e] due regole sono sufficienti a riassumerlo: il Governo governa, il Parlamento controlla»⁵⁷. Già nel 1931 Boris Mirkine-Guetzévitch era scettico nel definire nettamente tale concetto, in quanto, affermava lo studioso, «gli specialisti di diritto pubblico e della scienza politica si accorderanno su cosa intendere per Parlamentarismo? Ne dubitiamo»⁵⁸: poiché «tipico del fatto costituzionale e politico è la sua costante evoluzione», con la conseguenza che tipico del (fenomeno) parlamentarismo è il suo «divenire istituzionale»⁵⁹.

La questione appare ancora più complessa, in quanto molto spesso il termine parlamentarismo è utilizzato come sinonimo di governo parlamentare⁶⁰, stando i due termini a significare momenti diversi del sistema politico e rappresentando, potremmo dire, l'aspetto dinamico di esso (nel caso del parlamentarismo, inteso appunto come «divenire istituzionale») e l'aspetto statico del concetto di governo parlamentare (quale sistema di governo sorto e destinato a durare secondo regole precostituite).

⁵⁷ Cfr. R. CAPITANT, *La réforme du parlementarisme*, Paris, 1934, p. 10.

⁵⁸ Cfr. B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, *L'échec du parlementarisme «rationalisé»*, in *Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle*, 1954, p. 97 ss., trad. it. Id., *Il fallimento del parlamentarismo «razionalizzato»*, in Id., *Comparazioni teoriche e razionalizzazioni costituzionali*, Lecce, 2009, p. 203 ss.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ Cfr. M. FRAU, *L'attualità del parlamento razionalizzato*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2016, 3, p. 2, nota 5. In particolare l'Autore ricorda che A. D'ANDREA (*L'orpello della democrazia*, Gussago, 2015, p. 41) delinea la distinzione tra parlamentarismo e governo parlamentare, poiché il primo rientrerebbe nel concetto di forma di Stato, essendo quel fenomeno storico che ha come obiettivo il superamento dello Stato assoluto grazie alla progressiva affermazione e valorizzazione del Parlamento e della funzione parlamentare, mentre il secondo attiene ad una «organizzazione governativa evoluta», già operante in uno Stato inteso in senso liberale.

Tale distinzione sembra comunque perdere la sua ragion d'essere nel caso in cui si parli di parlamentarismo razionalizzato in relazione alle esperienze costituzionali (dal primo dopoguerra), che vedono al loro interno l'affermazione del principio della dipendenza politica dei ministri dalla maggioranza parlamentare, attraverso la previsione, all'interno delle Costituzioni, delle obbligate dimissioni del Governo a seguito di un voto parlamentare di sfiducia, sebbene il principio del parlamentarismo razionalizzato non racchiuda in sé, quale elemento fondamentale della sua definizione, la scelta del Governo⁶¹.

Nello studio del rapporto tra legislativo ed esecutivo, il riferimento teorico è quello che è definito dallo studioso Arend Lijphart il *Westminster model*⁶², che rappresenta il primo prototipo di forma di governo in cui è stata apprezzata una distinta funzione dei due poteri, potendo, al contempo, valutarne le forme di relazione e di contrasto eventuale⁶³.

Lijphart aveva individuato dieci elementi caratterizzanti di tale sistema istituzionale, i cc.dd. *majoritan elements*⁶⁴, i

⁶¹ Circa le tendenze del parlamentarismo contemporaneo, M. VOLPI, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Torino, 2010⁴, pp. 135-143.

⁶² Seppur già presente come categoria concettuale nel lessico di molti studiosi comparatisti britannici (*ex multis*, D.C.M. YARDLEY, *The Effectiveness of the Westminster model of Constitution*, in *Year Book of World Affairs*, eds. G.W. KEETON, G. SCHWARZENBERGER, London, 1977, p. 345 ss.), la più conosciuta teorizzazione del Westminster model è da riferire al politologo olandese Arend Lijphart (*Patterns of Democracy. Government Forms and Performance, in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, New Haven & London, 2012), secondo il quale al termine 'modello Westminster' corrispondono due distinte accezioni. La prima di esse è sinonimo di «modello maggioritario», ed indica più in generale le democrazie a base maggioritaria, la seconda e più ristretta accezione, indica le principali caratteristiche delle istituzioni parlamentari e governative britanniche; per Lijphart, «la versione britannica del modello Westminster è al contempo l'esempio originale e meglio conosciuto di questo modello».

⁶³ Cfr. A. MARCHETTI, *Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti: la funzione egemonica della premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del parlamentarismo inglese. Un nuovo assetamento della forma di governo britannica*, in *AIC*, 2018, 1, pp. 1-57, in particolare pp. 3-7.

⁶⁴ Secondo Lijphart (*op. cit.*) essi corrispondono a: 1) accentramento del potere esecutivo in governi monopartitici a maggioranza risicata; 2) predomi-

quali risultano tutt'oggi un valido punto di riferimento per la descrizione e la comprensione della forma di governo britannica e del sistema politico istituzionale inglese, caratterizzata da una origine prevalentemente convenzionale e consuetudinaria e che risulta ancora oggi altamente deformalizzato. Al giorno d'oggi, il *Westminster model* allude prevalentemente al funzionamento della forma di governo e, in particolare, alla configurazione maggioritaria della democrazia parlamentare britannica.

Del resto, secondo un orientamento della dottrina oramai consolidato, non vi sono dubbi sulla natura eminentemente teorica del *Westminster model*, funzionale soprattutto all'attività di comparazione. È, infatti, comunemente accettato tra i giuscomparatisti che «la configurazione del *Westminster model* è quella di uno schema interpretativo dei caratteri tipici della democrazia anglosassone che ben si presta a formare una discriminante tra l'esperienza di governo del Regno Unito e quella dei paesi che più direttamente ne hanno mutuato la fisionomia»⁶⁵.

Va tuttavia ricordato che «la fissazione di elementi costitutivi del modello britannico di governo finiscono inevitabilmente per irrigidire il modello stesso, che invece è tale in quanto flessibile»⁶⁶.

nio dell'esecutivo; 3) sistema bipartitico; 4) sistema elettorale maggioritario; 5) pluralismo dei gruppi di interesse; 6) sistema di governo unitario e centralizzato; 7) concentrazione del potere legislativo in un parlamento unicamerale; 8) flessibilità costituzionale; 9) assenza di un sistema di giustizia costituzionale; 10) banca centrale controllata dall'esecutivo.

⁶⁵ *Ex multis*, A. TORRE, *Interpretare la Costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Torino, 1997, p. 393.

⁶⁶ Cfr. T.E. FROSINI, *Premierato e sistema parlamentare*, in *Il Premierato nei governi parlamentari*, a cura di T.E. FROSINI, Torino, 2004, p. 13 ss. L'Autore individua gli elementi caratterizzanti le democrazie maggioritarie. Tali elementi, indicati come tendenze e non come vere e proprie regole rigide, sono individuate: nel sistema bipartitico; nell'investitura diretta della maggioranza e del suo leader; in un sistema elettorale uninominale-maggioritario; nella rilevante attribuzione di poteri normativi al Potere governante; nell'omogeneità di indirizzo fra il potere governante e il potere legislativo; nella presenza di regole di funzionamento interne alle assemblee rappresentative tali da riconoscere particolari prerogative al governo e alla sua maggioranza.

La forma di governo britannica pare così incentrarsi su alcuni elementi tipici: 1) accentramento del potere esecutivo e predominio di esso sul legislativo; 2) adozione di un sistema elettorale maggioritario con conseguente affermazione di un sistema tendenzialmente bipartitico; 3) concentrazione nella figura del Premier del ruolo di capo dell'Esecutivo, capo della maggioranza parlamentare, leader del partito di maggioranza.

Con riguardo al *Westminster model*, interessa qui notare che esso pare reggersi su due elementi fondamentali, identificabili nel principio della sovranità popolare⁶⁷, secondo il quale il Parlamento è la massima espressione della democrazia (e che, all'interno dell'ordinamento inglese, trova la sua esplicitazione nell'unione tra Esecutivo e Legislativo, declinandosi attraverso il rapporto di fiducia che lega i due poteri) e nel principio della responsabilità collegiale del Gabinetto nei confronti del Legislativo⁶⁸. Con la conseguenza che, per convenzione, si realizza una coincidenza tra *premiership* di governo e *leadership* del partito di maggioranza, che rende ancora più salda la relazione tra Esecutivo e Legislativo.

Infatti, l'organizzazione dei poteri costituzionali nella forma di governo parlamentare britannica, a base parlamentare, si basa non tanto sull'esistenza separata di un Parlamento che legifera e di un Esecutivo che amministra, inserendosi piuttosto «nel circuito di relazioni cooperative che si realizza tra essi»⁶⁹.

Afferma Alessandro Torre che in Gran Bretagna non esiste antitesi né antinomia fra il delinearsi di un forte ruolo del Gabinetto, e dunque della *premiership*, e la supremazia del Parlamento⁷⁰, poiché «l'incremento delle attribuzioni dell'Esecutivo britannico non deve essere automaticamente considera-

⁶⁷ Cfr. A.V. DICEY, *Introduzione alla storia del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese* (trad. it. di A. TORRE), Bologna, 2003, p. 33 ss.

⁶⁸ *Ivi*, p. 275 ss.

⁶⁹ Così A. TORRE, *Il Regno Unito*, in P. CAROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI, *Diritto costituzionale comparato*, Bari, 2009, p. 84.

⁷⁰ Cfr. A. TORRE, *Poteri del Primo Ministro e organizzazione ministeriale nell'Esecutivo di Tony Blair*, in *DPCE*, 2002, 1, p. 215.

to come un fattore di negazione della suprema autonomia del Parlamento»⁷¹, potendo rinvenirsi all'interno dell'assetto istituzionale un'articolata rete di rapporti tra i due organi che tende certamente al raggiungimento dell'equilibrio tra i due poteri.

3. *Parlamenti senza parlamentarismo?*

Alla luce delle brevi considerazioni che precedono, la riflessione che si pone agli occhi dello studioso di diritto comparato è comprendere se nei tre Paesi considerati il rapporto che intercorre tra Esecutivo e Legislativo possa permettere di ricondurre queste esperienze costituzionali al fenomeno del parlamentarismo e, in tal senso, se il *Westminster model* risulti ancora valido come tale ed esportabile, seppur in contesti sociali, politici e valoriali del tutto peculiari, al di fuori dell'Occidente e in epoche differenti da quella del costituzionalismo democratico⁷².

Se «la formazione della volontà statale decisiva» si realizza attraverso «un organo collegiale eletto dal popolo sulla base di un diritto elettorale generale ed uguale, dunque democraticamente eletto, secondo il principio di maggioranza»⁷³, allora il parlamentarismo appare quale soluzione organizzativo-formale di tipo tecnico⁷⁴.

Tralasciando in questa sede approfondimenti (seppur dovuti) sulle cause che hanno portato agli sconvolgimenti politici che hanno interessato il Medio oriente e il Nord Africa dalla fine del 2010 (quando è scoppiata la scintilla in Tunisia) alla primavera del 2014 (quando in Egitto è stata varata la nuova Costituzione)⁷⁵, pare opportuno soffermarsi sugli sviluppi co-

⁷¹ *Ibidem.*

⁷² Cfr. A. RINELLA, *Constitutions without constitutionalism*, in *Revista General de Derecho Publico Comparado*, 2017, pp. 1-18.

⁷³ Cfr. H. KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen, 1929².

⁷⁴ Cfr. V. BALDINI, *La democrazia parlamentare e i miti della politica. L'evoluzione della forma di governo parlamentare italiana e il linguaggio della politica*, in *AIC*, 2010, in particolare p. 10.

⁷⁵ Cfr. C. SBAILÒ, *Diritto pubblico dell'islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, cit.

stituzionali conseguenti alle Primavere, al fine di verificare, attraverso il modello teorico di riferimento, se ed in quale misura le Costituzioni considerate garantiscano l'equilibrio tra i poteri dello Stato in sistemi democratici che sono stati definiti «sciaraiticamente orientati»⁷⁶.

L'area nordafricana può delinarsi come caratterizzata da una certa omogeneità culturale tipica del processo di islamizzazione, cominciato nel VII secolo e consolidatosi nel XII secolo, con la successiva diffusione delle confraternite islamiche, seppur l'islamizzazione non abbia avuto come conseguenza l'eliminazione di alcuni elementi tipici identitari (di carattere etnico o culturale, come quello berbero o arabo), «la cui riscoperta ha interagito con il risveglio dell'identità islamica»⁷⁷, che ha comportato differenti interpretazioni della tradizione islamica, la quale, attraverso le Primavere arabe, ha conosciuto un'importante rinascita⁷⁸.

I principi sciaraitici, quali presupposti degli ordinamenti giuridici del mondo islamico, non hanno mai conosciuto una sistematizzazione logica, ma per i giuristi islamici si possono rintracciare per induzione dal Corano, dalla Sunna e dalla giurisprudenza⁷⁹.

⁷⁶ Cfr. C. SBAILÒ, *Le categorie giuspubblicistiche europee ed i paradossi dell'Islam mediterraneo. Riflessioni sulla Primavera araba*, in *Iura Orientalia*, X (2014), pp. 163-190, in particolare p. 190.

⁷⁷ Cfr. C. SBAILÒ, *I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Padova, 2016, in particolare pp. 46-47; l'Autore riconosce pure il processo di globalizzazione e i rapporti con l'Europa quali elementi importanti nello sviluppo di alcune specificità di carattere politico e culturale di ciascun Paese dell'area geografica considerata.

⁷⁸ Cfr. H. AL-DABBAGH, *Le Printemps arabe et l'évolution des rapports Islam-État: l'exemple de l'Égypte et de la Tunisie*, in *Revue juridique Thémis*, 2013, pp. 65-100.

⁷⁹ Cfr. C. SBAILÒ, *Diritto pubblico dell'islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, cit., in particolare pp. 12-14 e 111-120. Da questo punto di vista appare interessante la lettura della Costituzione dell'Egitto del 2012, redatta da una Assemblea costituente di maggioranza islamico-popolare (abrogata successivamente da una giunta militare nel 2013), che, nell'affermare le libertà fondamentali e le libertà sociali, muove da una loro ricostruzione su base coranica, poiché fornisce una definizione di libertà in quanto diritto, ma anche e soprattutto in quanto «principio divino stabilito dal Creatore» poiché

Deve ancora aggiungersi che le differenziazioni identitarie (culturali, ma anche etniche) non sono state eliminate durante le Primavere, ma anzi hanno interagito con il risveglio dell'identità islamica, laddove altri elementi come la globalizzazione e i rapporti con l'Europa hanno contribuito al delinearsi di alcune specificità politiche e culturali, con una conseguente interpretazione della tradizione islamica in senso non univoco (attraverso l'operato delle varie scuole islamiche) in ciascun Paese, scosso dalla sua Primavera.

3a. In Marocco l'interpretazione della tradizione (islamica) della scuola malakita, che privilegia il ruolo del vertice politico quale fonte di legittimazione dell'applicazione della *Shari'ah* e quale garante della stabilità sociale, ha fatto sì che l'equilibrio tra religione e spazio pubblico si realizzasse attraverso la 'statalizzazione' dell'Islam (si deve ricordare che il Regno del Marocco è guidato da un discendente di Muhammad, posto a capo dei 'Credenti', che secondo le origini della storia islamica corrispondono ai musulmani, ai cristiani e agli ebrei): con la conseguenza che la storia costituzionale maroc-

«Dio ha creato l'uomo libero e dotato del più alto grado di raffinatezza, intelligenza e saggezza» (Preambolo § 4); il popolo è «la fonte della sovranità» (Preambolo §§ 1 e 2) e «la dignità di una Nazione» è strettamente legata alla «dignità dell'individuo», in particolare delle donne, «sorelle» degli uomini e partner negli incarichi e nelle «responsabilità nazionali» (Preambolo § 3); a tutti i cittadini, uomini e donne, vengono garantiti uguaglianza e pari opportunità sia nei diritti che nei doveri (Preambolo § 5). La libertà si basa sul «diritto» cui anche lo Stato deve «sottostare» (Preambolo § 6), il quale deve prestare particolare interesse e cura alla famiglia, «base della società», «fondata sulla religione, la moralità e il patriottismo», di cui ne deve proteggere la coesione, la stabilità e i valori morali, con particolare attenzione all'assistenza sanitaria gratuita per le madri e i bambini, conciliando i doveri della donna verso la famiglia e il lavoro (art. 10). In tema di libertà religiosa riconosce un particolare *status* alle religioni «celesti» (artt. 3 e 43); cfr. N. ELMOUNNI, *Les constitutions du «printemps arabe» et les tensions interprétatives*, in <https://www.jus.uio.no/english/...and.../w11-elmounni.pdf>, 2014, pp. 1-15. La lettura della Costituzione egiziana pertanto permette di ricavare una definizione islamica di sistema giuridico basato su una ricostruzione in chiave comunitaria (coranica) dei diritti e dei doveri. Cfr. C. SBAILÒ, «Identità religiosa» e «spazio pubblico»: spunti di riflessione in una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in *DPCE*, 2013, 1, p. 260.

china ha seguito una evoluzione autonoma, seppur utilizzando i modelli costituzionali europei.

Le proteste qui sono state moderate (e limitate) e hanno dato vita ad un processo di riforme che ha sancito l'adozione di una nuova Costituzione (ricordando che i lavori preparatori erano iniziati già negli anni precedenti e che la competente Commissione costituente, composta da diciotto membri, è stata istituita e nominata interamente dal Sovrano) attraverso un referendum. L'art. 47 Cost.ne afferma che il Sovrano deve nominare il capo del Governo, scegliendolo tra i membri del partito che abbia avuto il maggior numero di consensi all'interno della *Chambre des Représentants* e che, in base al dettato dell'art. 88, egli deve ottenere la maggioranza dei voti in Parlamento, al fine di evitare il rischio di un'eventuale instabilità politica. Il Re può sciogliere la Camera bassa o la Camera alta solo dopo aver acquisito il parere del presidente della Corte costituzionale, del capo del Governo e dei presidenti dei due rami del Parlamento (art. 96 Cost.ne): con la conseguenza che il carattere della forma di governo parlamentare appare qui notevolmente rafforzato.

3b. In Tunisia i lavori dell'Assemblea costituente hanno avuto inizio nell'autunno del 2011, in un contesto politico molto agitato a causa delle continue tensioni tra Islam popolare, Partiti laici e Islam integralista⁸⁰. Dopo la Primavera, l'Islam popolare ha utilizzato il pluralismo partitico, espressione della vivacità culturale della società tunisina ed eredità della colonizzazione francese (quest'ultima influenzando pure, prima della Primavera, l'idea di centralizzazione e di verticalizzazione dell'apparato amministrativo ed ispiratrice di un'exasperazione in senso paternalistico del modello di *Welfare State*, che sino alla fuga di Ben Ali ha permesso all'apparato stesso ed ai Presidenti della Repubblica che lo hanno preceduto di governare il Paese, attraverso elementi paternalistici e riformistici), per farsi strada nella vita politica del Paese: dopo la fuga

⁸⁰ Cfr. C. SBAILÒ, *I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, cit., pp. 48-52.

di Ben Ali, l'accordo tra i partiti politici ha dato vita ad un regime transitorio fondato sull'accordo tra il sistema dei partiti politici, da un lato, e l'Islam popolare, dall'altro (il partito *Ennahda*). L'art. 1 della nuova Costituzione riconosce l'Islam quale religione dello Stato (seppur in assenza, nel testo, di riferimenti alla *Shari'ah*) ed elemento 'identitario' del popolo, oltre la lingua e la cultura araba; la Tunisia è definita uno Stato laico (in coerenza con il principio della «statalizzazione dell'Islam»), sull'esempio dell'esperienza egiziana, dove i principi sciaraitici sono posti al vertice del sistema delle fonti, ma il controllo dell'effettiva coerenza delle leggi con la *Shari'ah* è in mano ad una Corte costituzionale, i cui giudici sono scelti dal potere politico e dalla stessa magistratura in maniera del tutto indipendente dalle autorità religiose. La lettura della Costituzione tunisina afferma l'esistenza di un forte vincolo fiduciario tra Governo e Parlamento, che permette di avere un certo peso politico anche a quelle forze che, seppur consistenti per numero di voti, non trovano alleati per partecipare ad una compagine governativa e che in un regime semipresidenziale risulterebbero emarginate.

La nuova Costituzione tunisina, dopo aver specificato le prerogative del Capo dello Stato (art. 77), all'art. 91 afferma che «sous réserve des dispositions de l'article 77, le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l'État et veille à sa mise en oeuvre» (secondo gli artt. 89-101, il Governo deve presentarsi alla Assemblea dei rappresentanti del popolo per ottenere l'investitura iniziale), determinando così l'azione di Governo, di cui è responsabile politicamente. Seppur formalmente Capo dello Stato (eletto a suffragio universale) e capo del Governo siano titolari del potere esecutivo, le attribuzioni del primo appaiono quelle tipiche di un Capo dello Stato di un regime parlamentare classico (politica estera, difesa nazionale, sicurezza interna ed esterna, previa consultazione del Primo ministro)⁸¹.

⁸¹ Cfr. A. SNOUSSI, *Le Gouvernement dans la nouvelle Constitution tunisienne*, in *Les nouvelles Constitutions arabes, Tunisie, Maroc, Egypte*, cit., pp. 107-115.

3c. L'Egitto, sin dai primi momenti della sua Primavera, sembra caratterizzarsi per la ricerca di un equilibrio tra i protagonisti della vita pubblica del Paese, ossia i militari, i giudici e l'Islam popolare, soggetti protagonisti di interrelazioni complesse, fatte sia di scontri sanguinosi sia di collaborazione⁸² per la realizzazione del progetto di 'statalizzazione dell'Islam' (seppur l'Islam rimanga la religione di Stato e i principi sciaraitici siano ancora al vertice delle fonti normative).

La Costituzione del 2014⁸³ prevede che il Presidente, eletto direttamente dal popolo, nomini il Primo Ministro che deve ottenere la fiducia dal Parlamento. Il Presidente, eletto per un periodo di quattro anni, è Capo dello Stato e capo del potere esecutivo. È anche Comandante Supremo delle Forze Armate. Il Parlamento può approvare una mozione di 'impeachment' con la maggioranza dei due terzi. Tra i motivi ammissibili per sollevare la mozione c'è la violazione della stessa Costituzione da parte del Presidente. Se la mozione è confermata dalla volontà popolare tramite un referendum, seguono nuove elezioni presidenziali. Tuttavia, l'unico che può convocare un referendum è il Presidente. Inoltre, il Capo dello Stato può decidere di presiedere a tutti gli incontri del Governo. Il Parlamento è unicamerale ed eletto direttamente dal popolo, ma il Presidente può riservarsi di nominare personalmente il 5% dei deputati (data la forte frammentazione partitica egizia-

⁸² Cfr. C. SBAILÒ, *I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, cit., pp. 53-61.

⁸³ Pare di un certo interesse la lettura dell'attuale Legge fondamentale egiziana come composta di «tre Costituzioni» organicamente legate tra loro: «La prima [...] è una Costituzione di emergenza, finalizzata garantire all'élite militare il controllo del processo di transizione e, una volta che questa si sia consolidato, l'ultima parola su ogni decisione politica riguardante gli affari militari e la sovranità statale»; la seconda racchiude «il patto costituzionale tra l'élite militare, l'alta magistratura e le forze politico-sociali non islamiste e nella quale si tratta della forma di governo, della costituzione economico-sociale, delle garanzie giurisdizionali e del pluralismo politico»; la terza, declina il patto costituzionale «in chiave universalistica e umanitaria, in forma di legittimazione, interna ed esterna, dell'intero ordinamento»; cfr. C. SBAILÒ, *Egitto: statalizzazione dell'Islam vs islamizzazione della società e potere militare di riserva. Alcune osservazioni sulla bozza costituzionale*, in *Forum costituzionale*, 7 gennaio 2014.

na, tale ipotesi influisce notevolmente sulla composizione del Parlamento).

Il sistema di governo prende spunto dal modello francese, ma contiene due importanti deviazioni. Il potere presidenziale risulta rafforzato: il Presidente può, infatti, porre il veto sulle leggi approvate in Parlamento e il suo veto può essere superato solo dai due terzi della maggioranza. Ancora, in Egitto manca la garanzia costituzionale francese che stabilisce come gli atti emanati dal Presidente debbano essere contro-firmati dal Primo Ministro. Il Presidente ha poteri molto ampi (si pensi, ad esempio, in base all'art. 157 Cost.ne, al diritto di indire un referendum su «questions relatives aux intérêts suprêmes du pays») e, seppur condividendo con il Primo Ministro l'indirizzo politico del Governo, egli non ne è responsabile.

4. *In conclusione*

In conclusione, pare opportuno soffermarsi sul rapporto che intercorre tra principi sciaraitici, costituzionalismo e democrazia in Marocco, Tunisia ed Egitto, attraverso la lettura delle norme che regolamentano i rapporti tra gli organi detentori del potere politico per riflettere sul ruolo del Parlamento in ordinamenti che, seppur sembrino improntati al costituzionalismo liberaldemocratico⁸⁴, si sono sviluppati in epoche diverse da questo e in contesti sociali, politici e culturali del tutto peculiari⁸⁵, ispirati dai principi sciaraitici e basati su una

⁸⁴ Inteso qui come «dottrina di limitazione del potere»; cfr. G. DE VERGOTINI, *Diritto costituzionale comparato*, cit., p. 337.

⁸⁵ Afferma G. Di Plinio che «È necessario quindi restringere i parametri, tornare alla concezione originaria, e definire il costituzionalismo come teoria e prassi della limitazione del potere mediante strumenti procedurali di controllo e bilanciamento, al fine di garantire l'integrità e la conservazione di principi di nucleo dichiarati dalla Costituzione e dei diritti che da questa derivano ai destinatari dell'ordinamento giuridico. La valutazione dei sistemi politici e degli Stati dal punto di vista del costituzionalismo, per essere scientificamente valida, deve tener conto soltanto del grado di attuazione dei suddetti strumenti, indipendentemente dal contenuto dei valori che essi sono diretti a garantire. Solo con un approccio di questo tipo si evita la 'trappola' ide-

visione comunitaria dello spazio pubblico in cui si realizza il rapporto tra libertà e autorità⁸⁶.

Qui lo spazio pubblico si identifica non nell'incontro tra più volontà, individuali o collettive, ma nel benessere della comunità universale, poiché dono di Dio, il cui rispetto è necessaria preconditione per il riconoscimento dello stesso spazio pubblico (comune): con la conseguenza che il diritto positivo *cede* nei confronti del diritto divino⁸⁷.

Il popolo, fonte di legittimazione del carattere islamista del regime, è qui riconosciuto quale elemento costitutivo dello Stato, solo a condizione che esso riconosca la sovranità di Dio e la legittimazione del potere, la quale è da ritrovarsi nel limite della volontà di Dio, intesa come benessere della comunità universale, istituita da Dio stesso, e non invece nel limite, tutto occidentale, dei diritti indisponibili della persona umana. La *Shari'ah* si presenta allora come via da seguire per costruire e difendere la civiltà umana, sottomettendo a Dio lo

ologica del costituzionalismo valutativo. [...] Noi useremo il costituzionalismo come parametro, ma nella sua concezione tecnica (teoria procedurale della limitazione del potere), non in quella eticoideologica (affermazione di certi valori piuttosto che di altri). Il costituzionalismo è qui inteso nella sua accezione pura e scientificamente oggettiva di strumento organizzativo dei pubblici poteri per la difesa di valori, ma non implica anche una definizione di tali valori. Questo significa che se in un regime politico il potere è effettivamente limitato, in quel regime il costituzionalismo si è materializzato, indipendentemente dai valori fondanti il regime medesimo; quando in uno Stato esistono solidi sistemi di bilanciamento e controllo dei poteri costituiti, il costituzionalismo è realizzato anche se ad esempio la legge concede il diritto di voto solo a categorie determinate (come in varie manifestazioni dello Stato liberale nell'ottocento e anche nel novecento), o se limita l'eguaglianza della donna rispetto all'uomo all'interno della famiglia (come nell'Italia del secondo dopoguerra e in vigenza della Costituzione repubblicana)»; G. DI PLINIO, *Appunti su Shari'a, diritti e costituzionalismo islamico*, in *Iura Orientalia*, VI (2010), pp. 283-315, in particolare pp. 304-305.

⁸⁶ Per un'ampia disamina sul tema del Costituzionalismo islamico si rinvia a *Constitutionalism in Islamic countries: between upheaval and continuity*, eds. R. GROTE, T.J. RÖDER, Oxford-New York, 2012.

⁸⁷ Cfr. C. SBAILÒ, *Diritto pubblico dell'islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, cit., in particolare pp. 1-8.

spazio pubblico tutto attraverso la necessaria islamizzazione della società.

È da sottolineare pure che tra la politica (che rivendica il diritto di agire in nome della volontà di Dio) e la religione (che rivendica il ruolo di garante della migliore comunità istituita da Dio) non vi è separazione, né fusione, ma “tensione” e «nessun *imperium* politico può ritenersi auto-fondato, ovvero non soggetto a controllo»⁸⁸, seppur i giudici siano chiamati a sorvegliare su questo difficile e complesso rapporto⁸⁹.

Ancora, si deve evidenziare la natura contrattuale del potere politico, soggetto al vincolo di mandato, in base al quale la comunità può, in ogni momento, denunciarne l’operato.

Nel cercare, dunque, una soluzione alla non facile comprensione delle cause e delle conseguenze costituzionali delle Primavere arabe e coscienti delle difficoltà (*rectius* impossibilità) di ridurre l’Islam entro le categorie geopolitiche europee, parrebbe invece utile il richiamo alla definizione di Costituzione quale «*moteur des changements politiques*»⁹⁰: sicché il *Westminster model*, nella sua considerazione della Costituzione britannica come ‘Costituzione-processo’, potrebbe presentare spunti utili alla soluzione del quesito posto in apertura⁹¹.

⁸⁸ Cfr. C. SBAILÒ, *I diritti di Dio. Le cinque sfide dell’Islam all’Occidente*, cit., pp. 61-64.

⁸⁹ Cfr. *Des justices en transition dans le monde arabe? Contributions à une réflexion sur les rapports entre justice et politique*, dir. E. GOBE, Rabat, 2016.

⁹⁰ Cfr. L. HEUSCHLING, *La Constitution formelle*, in *Traité international de droit constitutionnel: Théorie de la Constitution*, Tome 1, dir. M. TROPER, D. CHAGNOLLAUD, Paris, 2012, p. 294.

⁹¹ Cfr. A. TORRE, *La circolazione del modello costituzionale inglese. Convegno di studi Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti tra Otto e Novecento*, Genova, 29-30 aprile 2004, in www.astrid-online.it; in particolare l’Autore afferma che «Elementi del sistema costituzionale britannico sono: un complesso di garanzie delle libertà che ha conosciuto numerosi momenti di ripilogo fino al Bill of Rights del 1689 e che ultimamente è integrato dallo Human Rights Act del 1998; la proclamazione della rule of law o ‘dominio della legge’ come garanzia primaria dell’intero ordinamento; la supremazia (o, secondo altri, sovranità) del Parlamento; una originaria separazione dei poteri legislativo ed esecutivo successivamente evolutasi, a norma del sistema a base parlamentare, in una diretta cooperazione tra essi; una rigida asserzione dell’indipendenza del potere giudiziario e la sua tutela attraverso garanzie

Si deve precisare che ci si riferisce qui al *Westminster model* di seconda generazione, che «si innesta sulla piattaforma della regola maggioritaria e non-consociativa e si articola in un numero maggiore di elementi: l'accentramento del potere esecutivo in governi a base monopartitica; la sostanziale fusione del potere con predominio dell'Esecutivo; il bicameralismo asimmetrico; il *party system* bipolare; una struttura unidimensionale dei partiti considerati nella loro singolarità; il meccanismo selettivo del sistema elettorale maggioritario (o *plurality system*); un'organizzazione di governo unitaria e centralizzata; una costituzione non scritta e a sovranità parlamentare; una forma di democrazia esclusivamente rappresentativa»⁹².

Proprio la natura evolutiva della Costituzione britannica potrebbe, in via del tutto semplificativa, far affermare che il *Westminster model* rappresenti un modello teorico, di per sé irriproducibile, seppur, in diversi momenti della storia europea, esso abbia conosciuto un'importante valenza paradigmatica nell'evoluzione costituzionale di alcuni Stati (si pensi alla Francia della prima metà dell'Ottocento o allo Statuto albertino in Italia).

L'apparente contraddizione sembra trovare soluzione nel fatto che i tentativi di imitazione del modello teorico, pur non avendo come conseguenza una fedele ed immediata riproduzione del modello stesso, abbiano certamente innescato processi evolutivi dell'assetto istituzionale dei Paesi imitanti. E ciò sembra confermare la validità della tesi che considera il *Westminster model* come riferimento teorico, seppur non nella sua identica riproduzione, quanto invece nei processi evolutivi che proprio la sua imitazione ha innescato, ovvero il modello è nel processo⁹³.

effettive; la costante dialettica fra convenzionalismo e positivizzazione delle fonti costituzionali. Organizzato su queste grandi coordinate, il sistema di governo nato in Inghilterra è diventato, come s'è detto, una parte per il tutto assorbendo alcuni ordini di difformità costituzionale e lasciandone sopravvivere altri che oggi formano il substrato del sistema devolutivo».

⁹² *Ibidem.*

⁹³ *Ibidem.*

Con riferimento ai Paesi considerati, a partire dalle Primavere arabe, ben si può affermare che il Parlamento, pur in un'area geografica lontana da quella interessata dal costituzionalismo occidentale, ha visto un progressivo aumento delle sue prerogative e vive in un continuo divenire istituzionale, attraverso regole giuridiche atte a garantire la stabilità politica degli stessi Stati, secondo un meccanismo di razionalizzazione dei rapporti tra gli organi che detengono il potere politico.

L'impossibilità di racchiudere tali esperienze in categorie giuspubblicistiche europee e la mancanza di una consolidata tradizione parlamentare, impedisce, allo stato dell'arte, di ipotizzare i futuri sviluppi costituzionali dei Paesi del Nord Africa. Se però si considera che «tipico del fatto costituzionale e politico è la sua costante evoluzione»⁹⁴, allora il *Westminster model* risulterà un utile riferimento teorico al fine di classificare tali esperienze proprio nella loro considerazione in quanto processi evolutivi costituzionali.

⁹⁴ Cfr. B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, *L'échec du parlementarisme «rationalisé»*, cit., p. 97.

CRISTINA GAZZETTA, Dopo le Primavere arabe: Parlamenti e parlamentarismo negli ordinamenti giuridici dell’Africa del Nord

A partire dalle rivolte iniziate in Tunisia alla fine del 2010, che hanno dato vita alle cosiddette Primavere arabe, ovunque, nell’area nord-africana, si sono verificati cambiamenti politici importanti che, ciascuno con le sue peculiarità, hanno provocato una spinta decisiva al rinnovamento politico-istituzionale.

In particolare le disposizioni delle Costituzioni di Marocco, Egitto e Tunisia, emanate successivamente alle rivolte, appaiono concordi nel riconoscere al Parlamento un ruolo preminente nella funzione legislativa, attraverso una riduzione, se non addirittura una soppressione, delle ipotesi di ricorso agli strumenti di democrazia diretta e attraverso un diretto controllo sull’Esecutivo, tramite la scelta (obbligata) del Primo ministro all’interno del partito che abbia conseguito la maggioranza nelle elezioni politiche (art. 89 Cost.ne Tunisia; art. 47 Cost.ne Marocco; art. 146 Cost.ne Egitto).

Orbene, se «il parlamentarismo altro non è che il governo da parte di ministri responsabili [e] due regole sono sufficienti a riassumerlo: il Governo governa, il Parlamento controlla» (R. CAPITANT, *La réforme du parlementarisme*, 1934), v’è da chiedersi se gli ordinamenti in esame possano delinearsi effettivamente quali regimi parlamentari, seppur in assenza di una consolidata tradizione parlamentare, intesa quale elemento connaturato al moderno costituzionalismo, laddove il sistema di Westminster ne costituirebbe ancora il modello di riferimento.

Dal punto di vista della metodologia del diritto comparato, l’esercizio che si intende svolgere assume come modello di riferimento teorico del parlamentarismo il ‘sistema di Westminster’: definito il modello secondo le categorie correnti, si intende esaminare se e in quale misura il modello stesso trovi riscontro negli ordinamenti in esame.

Parole chiave: Primavere arabe, parlamentarismo, Tunisia, Egitto, Marocco.

CRISTINA GAZZETTA, After the Arab Springs: Parliaments and parliamentarism in the legal systems of North Africa

Since the revolts that began in Tunisia at the end of 2010 and which gave rise to the so-called Arab Springs, important political changes have occurred in the whole North African area, each of them with its own peculiarities that provoked a decisive political and institutional renewal.

In particular, the provisions of the Constitutions of Morocco, Egypt, and Tunisia issued after the uprisings, appear to agree in recognizing the prominent role of Parliament in the legislative function. This result was achieved through the reduction, if not the suppression, of the hypotheses of recourse to the instruments of democracy, both indirect and through direct control over the Executive, through the (compulsory) choice of the Prime Minister within the party that has achieved the majority in the political elections (art.89 of the Tunisia Constitution, art.47 of the Morocco Constitution; art. 146 of the Egyptian Constitution).

Well, if «parliamentarism is nothing more than government by responsible ministers [and] two rules are sufficient to sum it up: the Ggoverns, the Parliament controls» (R. CAPITANT, *La réforme du parlementarisme*, 1934), then it is questionable whether these systems can actually be defined as parliamentary regimes even in the absence of a consolidated parliamentary tradition understood as an intrinsic element of modern constitutionalism, where Westminster's system would still constitute its reference model.

From the methodological point of view of comparative law, the exercise to be carried out first assumes the 'Westminster system' as the theoretical reference model of parliamentarism; then, having defined the model according to the current categories, the legal systems in question are examined the ascertain whether and to what extent the model itself applies to these empirical examples.

Key words: Arab Springs, parliamentarism, Tunisia, Egypt, Morocco.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.